



## Attività istituzionale dell'Agenzia

### **Orientamenti applicativi**

#### **Comparto Funzioni Centrali**

L'incremento una tantum delle risorse del Fondo risorse decentrate stabilito nell'art. 49, comma 6 del CCNL comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 9/05/2022 è soggetto al limite previsto dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017?

[Vai al documento](#)

### **Orientamenti applicativi**

#### **Comparto Funzioni Centrali**

I giorni di ricovero ospedaliero (non riconducibili a terapie salvavita) rientrano nel computo delle assenze per malattia ai fini del raggiungimento del periodo di comporto? Quale trattamento economico si applica in questi casi?

[Vai al documento](#)

### **Orientamenti applicativi**

#### **Comparto Funzioni Locali**

Come vanno riproporzionati i permessi retribuiti per motivi personali nel caso di un lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale (ad es., 30h settimanali su 5 gg lavorativi)?

[Vai al documento](#)

### **Orientamenti applicativi**

#### **Comparto Funzioni Locali**

I nuovi differenziali stipendiali di cui all'art. 78, comma 3, concorrono alla quantificazione delle tariffe orarie per la remunerazione dello straordinario e dell'indennità di turno?

[Vai al documento](#)

### **Orientamenti applicativi**

#### **Comparto Funzioni Locali**

Il computo delle risorse nel Fondo prima a carico del bilancio ai sensi dell'art. 79 CCNL 2019/2021 comma 1-bis deve sempre essere proporzionato alle percentuali di part time o lo deve essere solo nel caso in cui il tempo parziale sia genetico (non per trasformazione da rapporto a tempo pieno)?


[Vai al documento](#)

### **Orientamenti applicativi**

#### **Contratti quadro - Prerogative sindacali**

I permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari di cui all'art. 13 del CCNQ del 4 dicembre 2017 possono essere fruiti dal dirigente sindacale avente titolo anche quando le suddette riunioni si svolgono in modalità video-conferenza?

[Vai al documento](#)



## Sezione Giuridica

### **Corte di Cassazione**

#### **Sentenza n. 22579 del 26/7/2023**

##### **Impiego pubblico - demansionamento - rigetto ricorso**

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte di Cassazione con la pronuncia in oggetto stabilisce che, in tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, ai fini del riconoscimento del corrispondente trattamento economico, presuppone in ogni caso l'esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell'ufficio. Ove manchi l'istituzione dell'ufficio qualificare, il giudice non può sostituirsi all'amministrazione e valutare la sostanza delle attribuzioni, per qualificare di natura dirigenziale l'attività svolta dal soggetto preposto alla direzione dell'ufficio che viene in rilievo.

[Vai al documento](#)

### **Corte dei conti**

#### **Sezione regionale di controllo per il Lazio DELIBERA N.88/2023/PAR Impiego pubblico – Funzioni locali – Comune – Legge 135/2021 e artt.7, comma 6 e 53, comma 16 ter del Dlgs 165/01-incarichi a titolo oneroso a personale in quiescenza**

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il quesito sottoposto all'Organo di controllo è il seguente: in base alla normativa vigente, (Legge 135/2021 e art. 53, comma 16 Ter del Dlgs 165/01), "è possibile affidare un incarico di supporto, affiancamento e assistenza a titolo oneroso a personale in quiescenza, precisando che l'attività oggetto della prestazione non concernerebbe l'espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza; in caso affermativo, ricorrendo a quale istituto". La normativa di riferimento per la soluzione del quesito posto è l'art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 e ss. mm. ii., in base al quale è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001 nonché a quelle, individuate dall'Istat, inserite nel conto economico consolidato della PA, di attribuire incarichi di studio e consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche in organi di governo (in quest'ultimo caso, con alcune eccezioni) a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. La Sezione regionale, aderendo a una tesi interpretativa già prospettata in alcune circolari del Ministro per la pubblica amministrazione, ritiene tassativa l'elencazione delle fattispecie vietate riportata dalla suddetta norma. La tassatività delle fattispecie, dunque, fa sì che le attività consentite per gli incarichi si possano ricavare a contrario, dovendosi le situazioni diverse da quelle elencate non essere ricomprese nel divieto di legge. In conformità con pronunce già rese da altre sezioni, la Corte dei conti Lazio ritiene pertanto che se il divieto riguarda l'attività di "studio e quella di consulenza", può ritenersi consentita quella di "assistenza" nei limiti in cui si diversifica dalle altre due: assistenza che non comporti studio e consulenza, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss. del codice civile. Per suddette motivazioni, conclude che gli incarichi riferibili alle attività di assistenza, per non incorrere nel divieto previsto dalla norma di legge, devono essere non assimilabili agli incarichi vietati dalla norma citata: "incarichi di studio e consulenza", "incarichi dirigenziali o direttivi" e "cariche in organi diversi". La sezione regionale infine rammenta che gli incarichi da conferire "non devono" altresì "configurarsi in contrasto con altre disposizioni limitative, come quelle del comma 6, dell'art. 7 del TU del Pubblico Impiego".

[Vai al documento](#)

### **TAR Lazio**

#### **Sezione terza -Sentenza 25/7/2023 n. 12565**

##### **Pubblico impiego – scuola - concorsi pubblici – principio dell'anonimato - eccezioni**

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I magistrati amministrativi forniscono indicazioni sulle eccezioni al principio dell'anonimato nei concorsi pubblici, relativamente alla controversia in cui la parte ricorrente, esclusa da una procedura di concorso, ha contestato la violazione del principio di anonimato, in quanto durante la prova pratica, la commissione aveva chiesto ai candidati di firmare il loro lavoro e l'invio del lavoro stesso. Pur mantenendo la regola dettata dall'articolo 14, del DPR 9 maggio 1994, n. 487 di conoscere cioè il candidato solo dopo la consegna della prova scritta, i giudici amministrativi sostengono con la sentenza in esame che a questa regola di base possono esserci delle eccezioni. Infatti, nel caso di specie si trattava di una prova pratica e non scritta, che poteva non richiedere l'anonimato, poiché coinvolgeva una presentazione personale. Pertanto, anche se è stata sollevata la questione del mancato rispetto dell'anonimato e della mancanza di prove di un trattamento attestarsi al 5,6 % nel 2023 (rispetto al 5,8 % previsto) e al 2,9 % nel 2024 (rispetto al 2,8 %). Sul fronte italiano, la revisione delle stime di crescita si traduce in un taglio di 0,3 punti percentuali: dall'1,2 allo 0,9% nel 2023, e dall'1,1 allo 0,8% nel 2024. Questo calo viene giustificato in parte dalla fine dei temporanei e straordinari incentivi in campo edile, che hanno sostenuto l'attività in tale settore negli ultimi due anni. In aggiunta, la debolezza della domanda interna, in particolare dei consumi, mostra che i prezzi al consumo elevati e ancora in aumento per la maggior parte dei beni e dei servizi stanno pesando più di quanto previsto dalle precedenti previsioni della Commissione europea e dei servizi stanno pesando più di quanto previsto dalla Commissione europea fa presente che l'aumento dei prezzi al consumo si travaserà solo parzialmente e comunque con ritardo nel costo del lavoro. Ciò è dovuto alla lunga durata degli accordi salariali così come al fatto che gli stipendi contrattualizzati sono indicizzati a un indice, infine, di inflazione che esclude il prezzo dell'energia importata. La Commissione europea suggerisce, inoltre, di perseguire politiche fiscali prudenti e favorevoli agli investimenti, in sintonia con gli sforzi continui delle nostre banche centrali per domare sempre più l'inflazione.

[Vai al documento](#)

### **INPS**

#### **INPS prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. 28 luglio 1998, n. 463 – Circolare n. 79 del 7/9/2023**

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

L'INPS ha pubblicato la [circolare n. 79 del 7 settembre 2023](#) contenente le istruzioni in merito alla nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in vigore dal 1° febbraio 2023. L'anticipazione può essere richiesta dagli aventi diritto a una prestazione di TFS/TFR riferita a un rapporto di lavoro concluso, per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili e rientranti in una delle seguenti fattispecie: titolari di pensione diretta che abbiano confermato e ottenuto l'adesione alla Gestione unitaria per il periodo di pensione; soggetti cessati dalla prestazione senza avere maturato il diritto a pensione di nuovo impiego che risultino nuovamente iscritti alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente; personale militare in ausiliaria che risulta iscritto alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente. L'istituto di previdenza prevede che la domanda deve essere presentata per via telematica, accedendo al relativo servizio dal sito istituzionale dell'INPS, digitando, nella Home Page, alla funzione "Cerca": "Anticipazione ordinaria TFR per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)"; "Anticipazione ordinaria TFS per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)".

[Vai al documento](#)

### **ISTAT**

#### **Conti economici trimestrali – Il trimestre 2023**

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Nel secondo trimestre del 2023 il Pil espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,4% rispetto al trimestre precedente ed è cresciuto dello 0,4% nei confronti del secondo trimestre del 2022. Il secondo trimestre del 2023 ha avuto tre giornate lavorative in meno del trimestre precedente e una giornata lavorativa in meno rispetto al secondo trimestre del 2022. La variazione acquisita per il 2023 è pari a +0,7%. Rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna sono in diminuzione, con un calo dello 0,3% dei consumi finali nazionali e dell'1,8% degli investimenti fissi lordi. Le importazioni e le esportazioni sono anch'esse diminuite, entrambe in misura pari allo 0,4%. La domanda nazionale al netto delle scorte ha sottratto 0,7 punti percentuali alla variazione del Pil: nullo il contributo dei consumi delle famiglie e delle Istituzioni Sociali Private ISP, -0,4 quello degli investimenti fissi lordi e -0,3 quello della spesa delle Amministrazioni Pubbliche (AP). Per contro, la variazione delle scorte ha contribuito positivamente alla variazione del Pil per 0,3 punti percentuali, mentre il contributo della domanda estera netta è risultato nullo. Si registrano andamenti congiunturali negativi per il valore aggiunto in tutti i principali comparti produttivi, con agricoltura, industria e servizi diminuiti rispettivamente dell'1,3%, dell'1,4% e dello 0,1%.

[Vai al documento](#)



## Osservatorio Internazionale

### **Commissione Europea**

#### **Summer 2023 Economic Forecast: Easing growth momentum amid declining inflation and robust labour market**

Segnalazione da Direzione Contrattazione 1

L'economia dell'Unione Europea continua a crescere, anche se con minore slancio. [Le previsioni di estate della Commissione Europea](#) correggono, infatti, in basso la crescita economica europea rispetto alle previsioni di primavera: dall'1% allo 0,8 % per il 2023 e dall'1,7 % all'1,4 % per il 2024, mentre la crescita prevista nella zona euro scende dall'1,1 % allo 0,8 % per il 2023 e dall'1,6 % all'1,3 % per il 2024. Per quanto riguarda l'inflazione si prevede una continua diminuzione sia nel 2023 che nel 2024, con un'inflazione IPCA (indice armonizzato dei prezzi al consumo) nell'Unione Europea pari al 6,5 % nel 2023 (rispetto al 6,7 % della previsione di primavera) e al 3,2 % nel 2024 (rispetto al 3,1 %). Nella zona euro l'inflazione dovrebbe attestarsi al 5,6 % nel 2023 (rispetto al 5,8 % previsto) e al 2,9 % nel 2024 (rispetto al 2,8 %). Sul fronte italiano, la revisione delle stime di crescita si traduce in un taglio di 0,3 punti percentuali: dall'1,2 allo 0,9% nel 2023, e dall'1,1 allo 0,8% nel 2024. Questo calo viene giustificato in parte dalla fine dei temporanei e straordinari incentivi in campo edile, che hanno sostenuto l'attività in tale settore negli ultimi due anni. In aggiunta, la debolezza della domanda interna, in particolare dei consumi, mostra che i prezzi al consumo elevati e ancora in aumento per la maggior parte dei beni e dei servizi stanno pesando più di quanto previsto dalle precedenti previsioni della Commissione europea e dei servizi stanno pesando più di quanto previsto dalla Commissione europea fa presente che l'aumento dei prezzi al consumo si travaserà solo parzialmente e comunque con ritardo nel costo del lavoro. Ciò è dovuto alla lunga durata degli accordi salariali così come al fatto che gli stipendi contrattualizzati sono indicizzati a un indice, infine, di inflazione che esclude il prezzo dell'energia importata. La Commissione europea suggerisce, inoltre, di perseguire politiche fiscali prudenti e favorevoli agli investimenti, in sintonia con gli sforzi continui delle nostre banche centrali per domare sempre più l'inflazione.

[Vai al documento](#)

### **EUROFOUND**

#### **Tackling rising inflation in sectoral collective wage bargaining**

Segnalazione da Direzione Contrattazione 1

All'indomani della pandemia di COVID-19, la crisi energetica innescata dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e la conseguente interruzione della catena di approvvigionamento internazionale hanno fatto salire i prezzi delle materie prime e dei beni. Mentre i salari nominali sono aumentati nel 2021 e nel 2022, la crescita dei salari reali è rimasta al di sotto dell'inflazione, colpendo principalmente i gruppi a basso reddito. Anche se le istituzioni dell'Unione Europea prevedono un lento calo dell'inflazione entro il 2025, la contrattazione collettiva sta lavorando ad un bilanciamento dei salari senza, però, riuscire a tenere il passo con il rapido aumento dei prezzi. Di conseguenza, le richieste dei sindacati di compensazioni e aumenti salariali nei contratti collettivi mettono sotto pressione diversi settori. Con i salari che non tengono il passo con i tassi di inflazione, le tensioni potrebbero riversarsi sempre più nel dialogo sociale e nella contrattazione collettiva. I regimi di contrattazione salariale collettiva e i meccanismi di fissazione delle retribuzioni variano notevolmente all'interno dell'Unione Europea e mostrano marcate differenze tra i diversi settori. Gli accordi salariali collettivi analizzati dal presente [rapporto pubblicato da Eurofound](#) si riferiscono ai seguenti quattro settori: chimico e farmaceutico, metallurgico, alberghiero e lavoro domestico – in Francia, Germania e Italia. I risultati ottenuti da Eurofound mostrano come i salari negoziati abbiano fatica a tenere il passo con la crescente inflazione in maniera minore rispetto a quest'ultima. A seguito dell'aumento dell'inflazione, la revisione dei salari minimi legali nei contratti collettivi settoriali ha svolto un ruolo indiretto, ma significativo registrando un impatto maggiore per i lavoratori con salari più bassi. Tuttavia, nuovi fattori come la carenza di manodopera e di competenze stanno iniziando ad influenzare la contrattazione collettiva settoriale. Sebbene la carenza di manodopera sia solitamente collegata ai lavori legati alla transizione verde e digitale, anche le attività nel settore dei servizi registrano carenze di manodopera nei lavori meno retribuiti. Di conseguenza, Eurofound sottolinea l'importanza di rafforzare sia gli investimenti volti al miglioramento delle competenze e riqualificazione della forza lavoro, sia di migliorare gli incentivi al lavoro e altre politiche mirate a specifici settori per ridurre la carenza di manodopera.

[Vai al documento](#)

A cura della **Direzione Studi, risorse e servizi** dell'Aran  
Per segnalare documenti da pubblicare: [ufficiostudi@aranagenzia.it](mailto:ufficiostudi@aranagenzia.it)  
Per iscriversi a questa newsletter clicca [QUI](#)

Per consultare la nostra informativa sulla privacy clicca [QUI](#)

